

**Pietro Belo, fiscale del Sant'Uffizio:  
sugli inizi dell'attività della Congregazione\***

**Pietro Belo, fiscal of the Inquisition:  
on the beginning of the *Congregazione***

Vincenzo Lavenia  
Università degli Studi di Bologna

**Riassunto:** Il saggio ricostruisce la biografia di Pietro Belo, un giurista laico che fu uomo di fiducia di Paolo IV e fiscale della Congregazione del Sant'Uffizio romano dopo la sua morte. Il volume manoscritto che riporta i suoi consulti stilati per l'Inquisizione dal 1548 al 1571, conservato alla Biblioteca Vaticana, è una fonte poco utilizzata ma assai preziosa per delineare quali fossero le competenze del fiscale, per comprendere le strategie giudiziarie di Carafa, prima e durante il suo regno, e per delineare il suo tentativo di estendere i poteri del tribunale riguardo a materie come la pretesa santità, la simonia, l'immoralità del clero e la sodomia.

**Parole chiave:** Paolo IV; Inquisizione romana; Pietro Belo; Fiscale, Eresia.

**Abstract:** The essay reconstructs the biography of Pietro Belo, a lay jurist who was a man of trust of Paul IV and *fiscale* of the Congregation of the Roman Holy Office after his death. The manuscript volume that contains his consultations drawn up for the Inquisition from 1548 to 1571, kept in the Vatican Library, was poorly used but is a very precious source to outline what the fiscal's competences were, to understand Carafa's judicial strategies, before and during his reign, and to outline his attempt to extend the powers of the tribunal on matters such as alleged sanctity, simony, immorality of the clergy and sodomy.

**Keywords:** Paul IV; Roman Inquisition; Pietro Belo; Fiscal; Heresy.

---

\* Artículo recibido el 23 de septiembre de 2018. Aceptado el 12 de diciembre del 2018.

## Pietro Belo, fiscale del Sant'Uffizio: sugli inizi dell'attività della Congregazione

Si apre il volume manoscritto che raccoglie in copia i più remoti decreti che registrano le sedute e le decisioni della Congregazione del Sant'Uffizio papale (1548-1558) e sin dal primo foglio compare un nome che non è accompagnato da alcun titolo e che partecipa ai lavori accanto ai cardinali, al vicario del maestro del Sacro Palazzo e agli altri membri e consultori del tribunale<sup>1</sup>. Lo stesso nome sarebbe stato riportato anche nei volumi successivi fino al 1571, prendendo prima il titolo di consultore, poi di sostituto fiscale e infine di fiscale. La sua figura emerse negli anni in cui il teatino Gian Pietro Carafa prese il controllo dell'Inquisizione romana, e la Congregazione determinò e condizionò gli assetti di potere all'interno della Curia e più in generale della Chiesa<sup>2</sup>. Ma non si trattava di un chierico: si trattava di un giurista e di un magistrato laico – citato talvolta dagli studiosi della repressione anti-eretica del Cinquecento – la cui ascesa e la cui attività complessiva restano piuttosto oscure, anche se per un quarto di secolo si trovò a seguire, dall'interno, le vicende del tribunale della fede negli anni di maggiore e più severa mobilitazione, emettendo dotti consulti con una continuità che non avrà eguali nel Cinquecento. Parliamo di Pietro Belo.

### Il fiscale: compiti e funzioni.

Ma quale era anzitutto il ruolo del fiscale all'interno della Congregazione del Sant'Uffizio? Non ne sappiamo molto, se non che la presenza di questa figura nella storia dei tribunali inquisitoriali non risale al medioevo, quando il diritto romano modellò la prassi legale adottata dai giudici incaricati dai pontefici per combattere l'eresia, rendendo quasi un fossile l'antica procedura dell'*accusatio*. Il compito del fiscale fu invece delineato più tardi dall'Inquisizione spagnola, come dimostrano le pagine del *Repertorium inquisitorum* (1494) e le istruzioni della *Suprema*: dalle prime volute da Tomás de Torquemada fino a quelle varate da Fernando de Valdés nel 1561. Il compito del fiscale, in sostanza, era legato non solo all'istruzione dell'accusa contro gli imputati per i reati di eresia (il fiscale impersonava il *publicus denunciator*), ma anche alla tutela degli interessi del tribunale (come *fiscus*, cioè *persona ficta*) nei passaggi che determinavano il sequestro preventivo e la confisca dei beni comminata agli imputati (e di riflesso alle loro famiglie)<sup>3</sup>. Poteva pertanto essere un laico e non un ecclesiastico. Per quel che riguarda il Sant'Uffizio papale, si individuò il fiscale tra i consultori in servizio per la Congregazione centrale; ma a un livello più basso, almeno sulla carta, la stessa funzione doveva essere presente in ogni ufficio periferico ed essere ricoperta da

<sup>1</sup> Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano (d'ora in poi, ACDF), *Sanctum Officium* (d'ora in poi, S.O.), *Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 1: «30 Octobris [1548]. Theatinus [Gian Pietro Carafa], Burgensis [Juan Álvarez de Toledo] et Sfondrata [Francesco Sfondrati] cum adsistentia R. Vicarii Magistri Sacri Palatii, N.[icolaus] Farfaro [il fiscale], Petri Beli, Bernardini de Urbino, et Magistri Theophili [Scullica]».

<sup>2</sup> Cfr., di recente, Massimo FIRPO, *La presa di potere dell'Inquisizione romana 1550-1553*, Roma-Bari, Laterza, 2014. Ma vedi anche Elena BONORA, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

<sup>3</sup> Cfr. Antonio PÉREZ MARTÍN, «La doctrina jurídica y el proceso inquisitorial», in *Perfiles jurídicos de la Inquisición española*, ed. José Antonio ESCUDERO, Madrid, Editorial Complutense, 1989, pp. 279-322, in part. pp. 297-298.

un giurista scelto dal giudice locale dell'Inquisizione. Secondo i manuali di procedura dell'età moderna, il fiscale (detto pure *avvocato* o *promotore* fiscale) doveva affiancare il giudice di fede, conoscere bene il diritto canonico e civile, saper maneggiare le bolle riguardanti l'Inquisizione e qualificare i reati di competenza del tribunale. Dopo la fase informativa, se il processo continuava, doveva compilare il *libellus accusatorius* e il sunto delle accuse da consegnare all'avvocato del reo, la sua controparte, ed era chiamato a suggerire le pene più adeguate da comminare senza tuttavia partecipare al pronunciamento della sentenza. L'inquisitore, come si può immaginare, non si configurò neppure allora come giudice terzo, imparziale tra l'accusa e la difesa, e il fiscale non lo sostituì come un sorta di odierno pubblico ministero; inoltre la sua figura assisteva spesso all'interrogatorio dei testi e alla *quaestio rigorosa* e, qualora gli fosse stato richiesto, emetteva pareri per la soluzione di dubbi legali<sup>4</sup>.

A livello centrale, un fiscale fu nominato sin dai primi anni di attività della Congregazione del Sant'Uffizio, se è vero che i documenti riportano i nomi di Silla Gori (1542), Nicola Farfaro (1548), Francesco Coltelli (1552), Alessandro Pallantieri e Sebastiano Atracino (gli ultimi due con Paolo IV Carafa e nella fase iniziale del pontificato di Pio IV)<sup>5</sup>. Più tardi la figura del commissario finì per soppiantare quella del fiscale, che risultò ridondante, al punto che nel Seicento quest'ultimo non avrebbe più preso parte alle votazioni delle congregazioni del Sant'Uffizio (abbiamo però i nomi di tutti i fiscali romani fino al Settecento grazie a una prosopografia stilata nel XVIII secolo e conservata manoscritta in archivio)<sup>6</sup>. Nei primi anni di vita dell'Inquisizione romana, al contrario, non si trattò affatto di un ruolo marginale o silente. A innescarne il declino successivo, con ogni probabilità, contribuì un dato non irrilevante, anche se poco rilevato dagli studiosi: il fiscale era un giurista, e non un teologo, né un membro del clero regolare o secolare; uno status, questo, che lo avrebbe svantaggiato all'interno di un'istituzione eminentemente clericale quale era (e soprattutto sarebbe diventato) il Sant'Uffizio romano dopo la fase più severa della repressione antiereticale.

### **Belo: una biografia.**

Chi fu dunque Pietro Belo (o Belli), e perché non pare superfluo tracciare il suo profilo per comprendere la storia dell'Inquisizione negli anni di Carafa e in quelli immediatamente successivi? Il suo cognome ci porta a Roccacontrada, oggi Arcevia, nella Marca di Ancona, Stato pontificio: la comunità che, secondo un informato erudito del Settecento, diede i natali a molti Belo. E tuttavia Pietro e il fratello Francesco, un

---

<sup>4</sup> Per quanto si scrive in questo paragrafo rimando ad Andrea ERRERA, "Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore fiscale", in *L'Inquisizione in età moderna. Il caso milanese*, a cura di Claudia Di FILIPPO BAREGGI e Gianvittorio SIGNOROTTO, *Studia Borromaiaca*, n. speciale, 23, 2009, pp. 151-208 (che analizza e riporta in appendice anche alcuni brani tratti dai manuali inquisitoriali, fino a quello di Cesare Carena); Lucia PICCINNO, "Fiscale", in *Dizionario storico dell'Inquisizione* (d'ora in poi, *DSI*), 4 voll., diretto da Adriano Prospero, con la collaborazione di Vincenzo LAVENIA e John TEDESCHI, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, p. 607; Thomas F. MAYER, *The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Law in the Age of Galileo*, Philadelphia, Pennsylvania University Press, 2013, pp. 15-16.

<sup>5</sup> Cfr. Herman H. SCHWEDT, *Die Anfänge der Römischen Inquisition. Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600*, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 2013, pp. 126, 148, 194, 284.

<sup>6</sup> ACDF, *S.O., Stanza Storica* (d'ora in poi, *St. St.*), Q 4-ww, Allegato D, "Elenco dei fiscali, avvocati dei rei e sommisti del S. Offizio".

letterato minore, autore di poesie e di commedie, non videro la luce in quel castello ma probabilmente a Roma. Il padre si chiamava Ugolino e non è dato saperne molto<sup>7</sup>. Non sappiamo nulla neppure dell'infanzia di Pietro (nacque tra l'ultimo decennio del Quattrocento e i primi anni del XVI secolo), salvo che studiò diritto civile sotto la guida di Pietro Paolo Parisio, che ricorda come suo maestro (*praeceptor*), con parole di grande affetto, nei consulti che avrebbe stilato in seguito<sup>8</sup>. Formatosi a Padova e a Bologna, chiamato nel 1514 da Leone X a insegnare a Roma (1514), e più tardi docente a Padova (1521-1531) e a Bologna (1531-1537), dove ebbe come allievo, tra gli altri, Ugo Boncompagni, il futuro papa Gregorio XIII, Parisio fu una figura importante per la storia dell'Inquisizione romana e per la vicenda dei *conversos* portoghesi. Infatti, la sua fama di eminente consiliatore fece sì che durante l'insegnamento bolognese Clemente VII lo interpellasse quando la Curia romana fu alle prese con l'insistente richiesta di avallare la nascita di un tribunale inquisitoriale lusitano dipendente da Lisbona. Così nel 1533, come Agostino Berò, Parisio stilò un parere, controfirmato da Filippo Decio, che fu stampato dieci anni dopo nei volumi dei suoi *Consilia* (1543), una fortunata raccolta più volte ripubblicata che incluse numerosi dossiers di materia inquisitoriale. Sfruttato dai procuratori dei nuovi cristiani portoghesi a Roma, il giudizio riguardava la conversione forzata degli ebrei autorizzata dal re di Portogallo Emanuele I nel 1497. Ponendo una distinzione, non nuova, tra quanti avevano subito violenza assoluta (*vis praecisa*), che dovevano ritenersi ancora ebrei, e quanti avevano patito violenza relativa (*vis conditionalis*), da considerarsi cristiani, Parisio dichiarò che il foro ecclesiastico poteva procedere con molta cautela per apostasia solo contro i secondi. Il parere, inoltre, era in sintonia con il breve *Sempiterno Regi* con il quale in quello stesso anno Clemente VII concesse il perdono generale ai nuovi cristiani, dichiarando nulli i precedenti battesimi forzati. La Corona tuttavia ne impedì la pubblicazione in Portogallo, e più tardi Paolo III ne avrebbe corretto il testo lasciando che il tribunale portoghese nascesse e operasse contro le famiglie dei *conversos*. Con papa Farnese, in ogni modo, Parisio si trasferì di nuovo a Roma, divenne uditore generale della Camera Apostolica, poi vescovo di Nusco e infine cardinale (1539): uno dei sei prelati che nel 1542 ebbero la facoltà di presiedere il neonato vertice dell'Inquisizione romana. Ciò non gli impedì di adoperarsi ancora una volta in favore dei *conversos* portoghesi (che secondo Herculano gli versarono denaro per l'appoggio) e di prendere parte alle manovre che portarono alla convocazione del concilio di Trento (sarebbe morto nel 1545).

Fu probabilmente per i favori di Parisio che nel 1540 circa Paolo III chiamò Belo a coprire la carica di sostituto procuratore della Camera Apostolica. Giulio III, più tardi, lo promosse procuratore e il giurista ebbe facoltà di incassare dieci ducati d'oro dalle rendite della Camera e dalle pene inflitte per i delitti contro cui avrebbe proceduto.

<sup>7</sup> Cfr. Filippo VECCHIETTI, *Biblioteca picena o sia notizie istoriche delle opere e degli scrittori piceni*, t. 2, Osimo, presso Domenico Antonio Quercetti, 1791, pp. 151-155.

<sup>8</sup> Per la figura di questo eminente giurista e cardinale vedi Niccolò DEL RE, "Pier Paolo Parisio giurista e cardinale (1473-1545)", in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 24, 1970, pp. 465-488; Alexandre HERCULANO, *História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal*, ed. Vitorino NEMÉSIO, introd. Jorge BORGES DE MACEDO, 3 vols., Lisboa, Bertrand, 1975-1976; Kenneth R. STOW, "Church, Conversion, and Tradition: The Problem of Jewish Conversion in Sixteenth Century Italy", in *Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica*, 2, 1996, pp. 25-34; Giuseppe MARCOCCI, "... per capillos adductos ad pillam. Il dibattito cinquecentesco sulla validità del battesimo forzato degli ebrei in Portogallo (1496-1497)", in *Salvezza delle anime, disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, a cura di Adriano PROSPERI, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 341-423; Id., "Parisio", *Pietro Paolo*, in *DSI*, pp. 1172-1173.

Sotto Pio IV la sua facoltà di riscuotere denaro dalla Camera Apostolica fu ampliata per le necessità della sua famiglia. Infatti, sposato con Carmela Cappellata, Belo fu padre non facoltoso di almeno dodici figli<sup>9</sup>, e una lapide un tempo posta in Aracoeli per volontà di uno di questi, il giureconsulto Ottavio, lo avrebbe ricordato come fiscale del Sant'Uffizio insieme a tre di loro: non il Vincenzo autore di un celebre diario del papato di Carafa conservato in più copie manoscritte (che forse fu suo fratello)<sup>10</sup>, ma Lorenzo e Pompeo (che sarebbero diventati rispettivamente vescovi di Capaccio e di Cosenza), e Cesare, poi protonotario apostolico (e forse governatore di Imola)<sup>11</sup>. Belo era riuscito a garantire la carriera dei figli non solo meritandosi la fiducia personale di Carafa<sup>12</sup> ma lavorando pure come luogotenente o *auditor decanus* della Rota criminale del governatore di Roma (lo ricorda nei consulti)<sup>13</sup>; e il suo sapere giuridico, forse, lo mise al servizio di altre magistrature. Del resto, come ha scritto Irene Fosi, fino al pontificato

<sup>9</sup> Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi, ASV), *Arm.* LII, vol. 1, "Signaturae ab anno 1552 ad 1564", cc. 300v-301r, copia di un *motu proprio* di Paolo III datato aprile 1548 e destinato a Pietro, «Fisci nostri et Camerae Apostolicae procurator substitutus». Essendo padre di nove figli, «septem masculos et duas feminas», perché potesse «se et familiam suam decentius sustentare» Belo otteneva l'esonazione da ogni gravame. Cfr. c. 301r-v, conferma del *motu proprio* da parte di Pio IV, dicembre 1562. I figli, come si evince dal provvedimento, erano diventati dodici «ex eodem matrimonio», ma solo nove sopravvivevano. «De praesenti idem Petrus Belus [est] procurator fiscalis Officij Sanctae Inquisitionis», carica, si legge, a cui assolve «laudabiliter». E ancora c. 235v, copia di un *motu proprio* di Giulio III s. d. (ma 1551). Vi si precisa che Belo lavorava da undici anni per la Camera Apostolica, prima come sostituto procuratore fiscale e poi come fiscale in carica. A quella data Pietro risulta padre di undici figli. Due, Lorenzo e Cesare, studiavano diritto, ma per la povertà non erano in grado di completare i loro studi. Il papa concedeva perciò dieci ducati d'oro da trarre dalle rendite della stessa Camera e «super penis seu de penis maleficiorum» (Belo lavorava anche come giurista per il tribunale del governatore e forse per altri della città di Roma). E infine cc. 235v-236r: nel marzo 1561, alla scadenza dei dieci anni, Pio IV confermava il *motu proprio* di Giulio II. Belo era già fiscale del Sant'Uffizio e risulta padre di dieci figli. Per facilitare il pagamento della rendita il papa ordinava che i soldi venissero elargiti non in base alle pene, ma «super proventibus et pecunijs ordinarijs nostris et Camerae Apostolicae». Cfr. anche MAURA PICCIALUTI, "Belo, Lorenzo", in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. 8, 1966, pp. 31-32. Nel volume dei *Responsa* (vedi *infra*), f. 286v, una nota biografica (1563?) riporta che Belo era stato turbato dalla morte di un figlio di nome Tarquinio.

<sup>10</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana (d'ora in poi, BAV), *Capponi* 63, "Diario cominciato a di' primo di settembre 1558", cc. 141-147. Su questa fonte, in parte edita, vedi Ludwig von PASTOR, *Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters (Storia dei papi dalla fine del Medio Evo*, Trento, Tipografia Artigianelli, poi Roma, Desclée & C.<sup>1</sup>, 1931-1963, vol. 6, p. 455 nota).

<sup>11</sup> Cfr. Ferdinando UGHELLI, *Italia Sacra, secunda editio*, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1721, vol. 7, p. 475. Pietro Belo è detto «Romanus». Vedi anche Vincenzo FORCELLA, *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma*, Roma, Tipografia delle Scienze Matematiche e Fisiche, 1869, vol. 1, p. 200. Cfr. Christoph WEBER, *Legati e governatori dello Stato Pontificio 1550-1809*, Roma, Ministero dei Beni Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, p. 270 (per Cesare).

<sup>12</sup> ASV, *Fondo Borghese*, I, 289: "Lettere e decreti del Sacro Consiglio di Paulo iiii Pont. Mass.º da Febraro ad Agosto MDLIX", ff. 255v-256r, 12 maggio, ai «XL del Regimento di Bologna»: «havendosi a fare l'electione delli nuovi auditori costì di Rota, Nostro Signore havrebbe molto caro che se dessi un di quei luoghi a ms. Lorenzo Belo, sì per esser egli persona letterata et da bene come per rispetto di ms. Pietro suo padre quale ha servito tant'anni et serve nell'officio della Santa Inquisitione, con molta satisfatione di Sua Beatitudine». E ancora al governatore di Bologna, stessa data: «Vostra Signoria sa chi è ms. Pietro Belo et quanto Nostro Signore l'ama, per il servitio che egli gli ha fatto molti anni et fa nell'offitio della Santa Inquisitione, et però havendosi a far al presente l'electione de nuovi auditori costì di Rota, Sua Santità havrebbe caro che si desse un di quei luoghi a ms. Lorenzo figlio di esso ms. Pietro Belo, et a questo effetto ne scrivemo alli Signori del Regimento». Ringrazio l'amico Giampiero Brunelli per la segnalazione di questi documenti.

<sup>13</sup> Niccolò DEL RE, *Monsignor governatore di Roma*, Roma, Istituto di Studi Romani, 1972, p. 20 nota, cita un *Liber decretorum* del governatorato di Salvatore Pacini, datato 22 maggio 1560, alla cui stesura Belo collaborò in qualità di auditore.

di Paolo IV furono frequenti i passaggi di carriera nell'amministrazione pontificia della giustizia, dal foro ecclesiastico a quello civile e criminale, e ciò vale soprattutto per la città di Roma<sup>14</sup>. Figure di laici quali quelle di Belo o di Pallantieri operarono a fianco dei giudici del Sant'Uffizio come governatori, commissari o consultori, nell'Urbe o in altre sedi dello Stato pontificio, in quella fase convulsa in cui fu impiantato il tribunale.

In ogni modo Belo fu consultore della Congregazione del Sant'Uffizio prima come sostituto fiscale di Farfaro, Coltelli, Pallantieri (il titolo compare legato al suo nome almeno dal 26 febbraio 1549)<sup>15</sup> e poi come fiscale, ma solo dopo la morte di Carafa e la fine dell'incarico di Atracino<sup>16</sup>, dal 25 giugno 1560<sup>17</sup> sino alla morte, il 9 settembre 1571, sotto Pio V. Con ogni evidenza, eletto pontefice Pio IV, una figura come quella di Belo poteva garantire una certa attenzione per il rispetto delle procedure, e questo forse spiega perché lo scrupoloso giurista sia stato promosso fiscale allora, e non prima. Di certo, come sostituto e più tardi come fiscale vero e proprio, emanò circa 240 consulti (conservati alla Biblioteca Apostolica Vaticana) che possiamo leggere uno dopo l'altro grazie al fatto che il figlio Lorenzo, dopo la morte del padre e quella di Pio V, li raccolse con lo scopo di offrirli a Gregorio XIII (un papa giurista) per favorire la propria promozione (aveva scritto un trattato per esaltare la potestà pontificia e lavorò anch'egli per l'Inquisizione)<sup>18</sup>, o in vista di un'edizione a stampa da dedicare a Boncompagni (edizione che non avrebbe potuto vedere la luce stante il rigore con il quale la Congregazione vigilava per preservare il segreto inquisitoriale)<sup>19</sup>.

Belo, infatti, nei suoi lunghi anni di attività, schierandosi in modo non sempre univoco, si trovò a istruire delicati processi, a interrogare convocati e carcerati (per esempio Francesco da Bertinoro o Girolamo Finucci)<sup>20</sup>, ad assistere alla tortura di

<sup>14</sup> Cfr. Irene FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 41.

<sup>15</sup> ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 10. Vedi anche pp. 16-17, seduta del 9 aprile 1549: «Frater Hieronimus de Senis Minorita S. Francisci qui in quadragesima praeterita predicavit Brixiae attentis indiciis, instante Petro Belo Substituto fiscali, decreverunt monitorium de comparendo personaliter» (sul caso vedi Luigi CARCERERI, «Fra Giacomo Nacchianti vescovo di Chioggia e fra Girolamo da Siena, inquisiti per eresia», in *Nuovo Archivio Veneto*, 22, 1911, pp. 468-495). Herman H. SCHWEDT, *Die Anfänge*, p. 74, riporta invece il primo luglio 1550 come data in cui Belo cominciò a rivestire l'incarico di sostituto fiscale.

<sup>16</sup> Se si sfoglia il primo volume dei *Decreta* si nota che dopo la nomina di Atracino, il 21 ottobre 1557, la voce di Belo in Congregazione si fa meno presente fino alla morte di Paolo IV.

<sup>17</sup> ACDF, *S.O., Decreta*, 1559-1563 (copia), f. 59v; Herman H. SCHWEDT, *Die Anfänge*, p. 75.

<sup>18</sup> BAV, *Vat. Lat.* 5491, *De potestate pontificia creandi vel destruendi potestates et dignitates saeculares in toto terrarum orbe*, ff. 1-21.

<sup>19</sup> BAV, *Vat. Lat.* 5468, *Responsa Petri Beli iurisconsulti Romani in Sancto Universalis haereticae pravitatis Inquisitionis Officio consiliarij & fiscalis apud Summos Pontifices Paulum & Pium III ac Pium V ac eiusdem Sancti Officij Cardinales praefectos*, ff. 1-539 (d'ora in avanti *Responsa*). Il volume porta la data del 19 maggio 1572, subito dopo l'elezione di Boncompagni.

<sup>20</sup> Sergio Pagano, *Il processo di Endimio Calandra e l'Inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991, p. 175 nota, cita una lettera di Camillo Campeggi a Scipione Rebiba del 16 aprile 1568 in cui lo informava di vari processi. «Francesco da Britonorio confessa il relapso et fa buono il processo mandatoci da Bologna, e confessa la fuga dal carcere del governatore di Bologna et finalmente da la galera. Ma ci fa dubio, perché non vediamo per che causa non fosse in Bologna eseguita la sententia dell'inquisitore, ma fu tenuto sei mesi doppo la sentenza in prigione, et era sotto il pontificato di Paulo IV santa memoria. Né si sa perché il vescovo di Bertinoro lo mandasse in galea. Egli dice che messer Pietro Bello lo esaminò in Torre di Nona, ma non si ricorda sopra di che. Saria bene far ricercare se si trova cosa alchuna e mandarla». Per Girolamo da Pistoia vedi Bonora, *Giudicare i vescovi*, p. 67 nota.

testimoni e di sospetti, e soprattutto a stilare numerosi pareri in cause come quelle di Consalvo di Bernaudo<sup>21</sup>, di Pedro de Castilla<sup>22</sup>, di Francesco Modarra<sup>23</sup>, di Gian Francesco Alois e di altri eterodossi del Regno di Napoli<sup>24</sup>; di Gabriele Fiamma<sup>25</sup>; di Andrea Ghetti e di Tommaso Bavellino<sup>26</sup>; di Sisto da Siena<sup>27</sup>, di Pietro Carnesecchi<sup>28</sup>, di

<sup>21</sup> Su cui vedi, di recente, Luca Addante, *Eretici e libertini nel Cinquecento italiano*, Roma-Bari, Laterza, *ad indicem*. Belo si occupò della confisca dei beni, contestata dalla figlia (*Responsa*, ff. 303v-305r, 306r-307v), e stilò almeno quattro consulti sul secondo processo, aperto nel 1564, di cui uno lunghissimo (ff. 371r-378r, 378v-381r, 381v-382r, 457v-465v).

<sup>22</sup> Ivi, ff. 60v-64v. Il voto fu emesso il 28 agosto 1555, ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 294: «non possit dici relapsus et dedit votum etiam in scriptis tenoris etc.».

<sup>23</sup> *Responsa*, ff. 308r-314r. Stando al parere, Modarra, che era stato assolto dalla Sacra Penitenzieria, era stato già sentito dall'arcivescovo di Castellammare (il domenicano Giulio Pavesi?) e da Filippo Archinto, vicario di Roma. Ma quest'ultimo dichiarava di non avere compreso che si trattava di un antitrinitario perché l'eretico non aveva confessato quella colpa gravissima. Per avere istruito Castilla circa il modo di difendersi, e perché si trattava di un relapso di cui però non potevano ritrovarsi gli atti del processo distrutti dal rogo di Ripetta nel 1559, Belo proponeva di condannarlo al carcere perpetuo e a indossare l'abitello. Fu invece condannato al rogo, e Belo, dopo l'esecuzione, fu chiamato a pronunciarsi sulla sepoltura (314v-315r). Modarra, scrisse, aveva rimesso l'anima mostrando segni di pentimento e domandando di un sacerdote per confessarsi. Anche se non aveva fatto in tempo a scaricare la propria coscienza, meritava la sepoltura cristiana.

<sup>24</sup> Vedi per esempio ivi, 176v-178r, 186r-187v, 290r-295r, 363v-364r, 366r-v, 418v-421r, 428r, 484r-485r (Mario Galeota).

<sup>25</sup> Ivi, ff. 323v-328v, consulto in cui si riportano in volgare alcune frasi dell'imputato, che Pio IV avrebbe salvato dalla condanna nel 1564. Se si trova un libro infetto in mano di qualcuno, si chiede il fiscale, è indizio di eresia? Belo richiama in proposito la bolla di Giulio III che aveva proibito il possesso di libri infetti anche se lo scopo fosse stato quello di usarli per confutare gli eretici. Per di più Fiamma aveva predicato in modo non ortodosso, e dunque era da ritenersi colpevole per la testimonianza di teologi attendibili e per le indagini di Giulio Antonio Santoro a Napoli. Vedi anche ff. 346r-352v, lunghissimo parere in cui Belo, per venire incontro alla linea morbida del papa, si domanda come giudicare un'abiura sincera e scrive sorprendentemente che «Iudicium S. Inquisitionis non sit mortale, sed medicinale». Sul caso vedi Bonora, *Giudicare i vescovi, ad indicem*.

<sup>26</sup> Cfr. Guido DALL'OLIO, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1999, pp. 213 nota, 275 nota.

<sup>27</sup> *Responsa*, ff. 83r-86r. Il 12 settembre 1553 la Congregazione votò sulla sorte del frate minore, salvato da Belo (ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 [copia], p. 294, che mutò il suo iniziale parere testimoniato in tre decreti, ivi, 25 ottobre 1552, p. 160; 3 novembre 1552, p. 16; 2 giugno 1553, p. 209), da Michele Ghislieri e dal generale Stefano Usodimare, che lo arruolarono nell'Ordine dei predicatori. Cfr. Ulderico PARENTE, «Sul preteso giudaismo di Fra Sisto da Siena davanti all'Inquisizione Romana (1551-1553)», in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 375-405; Fausto PARENTE, *sub voce*, in *DSI*.

<sup>28</sup> *Responsa*, ff. 195v-200r (1560?), analizzato in *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567)*. Edizione critica, a cura di Massimo FIRPO e Dario MARCATTO, 2 voll. in 4 tt., Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1998-2000, vol. 1, pp. LXXIII-LXXV (ma vedi anche *ad indicem*). Belo, sette anni prima di votare per la condanna a morte, non concesse attenuanti al protonotaio (si trattava di una persona colta che sapeva bene quello che faceva, e se ognuno avesse interpretato la religione a modo proprio dicendo comunque di tenere la fede che tiene la Chiesa, fece osservare, «omnis haereticus salvaretur ab haeresi et delicta remanerent impunita»). Tuttavia si dichiarò contrario all'abiura pubblica difendendo uno 'stile' che avrebbe segnato una differenza tra l'Inquisizione romana e quelle iberiche: «in hoc Sanctissimo Tribunali quotidie dispensari in eo qui non dogmatizavit nec publice praedicavit haereses vel non sit publice diffamatus quod faciunt eum secrete abiuurare». Vedi anche *Responsa*, ff. 441v-442r. Negli anni di Pio V Belo fece osservare che le abiure nella chiesa romana della Minerva, comminate per eresie che avevano suscitato pubblico scandalo, attiravano molto concorso di gente e che si rischiava di turbare «multi ex populo maxime simplices et idiotae», specie trattandosi di rei appartenenti al clero, predicatori o teologi, con pericolo di diffondere il contenuto delle eresie colpite. Parte della Congregazione, allora, si pronunciò perché «praedictae abuirationes fierent publice coram probis et doctis viris tantum, et non coram omni populo».

Odet de Châtillon<sup>29</sup> e di Francesco Severi<sup>30</sup>; nelle inchieste che colpirono gli antitrinitari veneti e i circoli valdesiani; nella persecuzione dei marrani di Ancona<sup>31</sup> e nella condanna di presunte streghe<sup>32</sup>. Siamo perciò davanti a una raccolta davvero preziosa<sup>33</sup>. Del resto, i *Responsa* non si limitano a segnalare le tappe della persecuzione delle correnti eterodosse nella Penisola italiana dal punto di vista di un giurista che, come Carafa, ammise testimoni infami e procedure eccezionali per la lotta all'eresia, e che fu alle prese con abiure scomparse dagli archivi inquisitoriali e con molti dubbi di procedura. Spesso a Belo – che si dimostrò rigoroso nel non considerare ereticali alcune fattispecie di colpe<sup>34</sup> o i reati compiuti da un *furiosus*<sup>35</sup> – toccò occuparsi di materie al confine tra diritto e teologia, come quando fu chiamato a pronunciarsi «an sacerdos sit compellendus revelare ea quae sibi inquisitus dixit et confessus est in confessione sacramentali de inquisiti licentia»<sup>36</sup>. Soprattutto – questo mi pare il punto da sottolineare

<sup>29</sup> Cfr. Elena BONORA, *Giudicare i vescovi*, p. 167 nota.

<sup>30</sup> *Responsa*, ff. 518v-523r (1570). Vedi Adriano PROSPERI, *L'eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 283.

<sup>31</sup> La ricostruzione più dettagliata delle decisioni della Congregazione in Pier Cesare IOLY ZORATTINI, «Ancora sui giudaizzanti di Ancona (1556): condanna e riconciliazione», in *Zakhor*, 5, 2001-2002, pp. 39-51. Vedi soprattutto ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), 5 febbraio 1556, p. 321, voto su alcuni dubbi: «1. An qui volunt redire sint recipiendi ad gremium S. Matris Ecclesiae; 2. An defensores petentibus sint concedendi; 3. An equaliter et indistincte qui volunt in judaica perfidia perseverare tam primi quam secundi pari poena puniendi sint». Belo, allineandosi progressivamente alla severità di papa Carafa, rispose «quoad primum quod sint recipiendi tanquam haeretici; quoad secundum, quod non dentur advocati qui sunt haeretici; quoad tertium nolentes redire tradantur curiae seculari, alii qui se christianos per exteriores actus demonstraverunt puniantur poena ultimi supplicii». Vedi pure ivi, 24 febbraio, p. 326, voto «quod puniantur tales carcerati poenam ultimi supplicii ex pluribus causis per eum allegatis». Belo precisa che gli imputati avevano ricevuto i sacramenti in carcere.

<sup>32</sup> Per la vicenda di Faustina Orsi, il cui processo vide coinvolto il governatore di Roma, cfr. ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), pp. 149 (6 agosto 1552), 152 (30 agosto 1552), 168 (5 dicembre 1552).

<sup>33</sup> Per altri casi in cui Belo fu direttamente coinvolto negli anni di Carafa va consultata la serie dei decreti. Per esempio, il cremonese Girolamo Maccagni (ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 [copia], p. 186, 2 marzo 1553); Bonifacio Milion (voto per la sentenza, ivi, p. 205, 18 maggio 1553); Giovanni Buzio (voto di condanna a morte, p. 218, 8 agosto 1553); Prospero Busale (pp. 229 e 233, 12 ottobre e 3 novembre 1553); Matteo d'Aversa (p. 246, 9 gennaio 1554); Niccolò Balbani (p. 354, 9 luglio 1556); Marco Pagano (p. 356, 16 luglio 1556); Pomponio Algieri (p. 358, 30 luglio 1556). La pagina più oscura è quella della seduta della Congregazione dell'8 ottobre 1556, pp. 370-371, con un appunto cassato che riporta come Belo avesse chiesto di sentenziare circa Virgilio Rosario, vescovo e vicario di Usodimare. La Congregazione non ne fece nulla («supersedeatur»), e lo stesso decise per il tipografo di Modena Antonio Gadaldino. Su Rosario, poi cardinale, vedi Giampiero BRUNELLI, *Il Sacro Consiglio di Paolo IV*, Roma, Viella, 2011, *ad indicem*.

<sup>34</sup> Belo, per esempio, non ammetteva che un uomo potesse dirsi eretico solo per qualche frase pronunciata contro il clero o perché aveva trasgredito le norme sull'astinenza per sola golosità («ex gula ex humana fragilitate» *Responsa*, f. 118r-v).

<sup>35</sup> *Responsa*, ff. 178r-179v «Iste furiosus qui multa impia de D. Redemptore Nostro Iesu Christo per urbem dixit quod non possit puniri, quia satis suo furore punitur, et ideo afflictio non est danda afflictio». Certo, scrive Belo, anche gli animali talvolta sono sottoposti a processo, nonostante la loro irrazionalità. Ma lo stato di salute giustifica l'indulgenza anche in caso di crimini atroci.

<sup>36</sup> *Responsa*, ff. 73v-78v, consulto su un frate che si era presentato al commissario del Sant'Uffizio e aveva abiurato alcune eresie ma ora diceva di averlo fatto per disperazione, non ritenendosi eretico. Si trattava di un impenitente? Il caso era «notabilis et exemplaris» e non era mai stato affrontato in modo chiaro in alcuna costituzione papale. Rivolgendosi a Paolo IV, Belo spiegava che l'uomo meritava la condanna a morte in quanto seguace di Calvino. Nei delitti di eresia, inoltre, bastava la semplice confessione a stabilire il reato, e in quel caso essa era stata reiterata più e più volte. In questo contesto veniva affrontato il dubbio sul sacerdote rivelante, a cui Belo rispondeva positivamente precisando tuttavia che «in foro contentioso non creditur confessioni factae in foro poenitentiali». Stando a un altro



– i *Responsa* sono importanti perché permettono di gettare luce sul modo con il quale il tribunale della fede discusse i *dubia circa sacramenta* prima che nel Seicento si costituissero le serie tematiche conservate all'Archivio centrale della Congregazione<sup>37</sup>. Insomma, alla lettura dei consulti di Belo appare un po' troppo semplice la lettura secondo cui il Sant'Uffizio romano si sarebbe trasformato in un'agenzia teologica per la definizione dell'ortodossia e dell'ortoprassi romane a partire dal XVII secolo, anche in rapporto all'ampliarsi degli spazi missionari globali. Questa storia, forse, andrebbe fatta iniziare prima, con l'ascesa di Carafa e la fondazione di una Congregazione destinata a estirpare l'eresia che pretese, sin dagli esordi, di sorvegliare uno spettro ampio di peccati.

### I dubbi dell'Inquisizione.

In questa sede mi soffermerò soprattutto, ma non solo, sui 62 consulti in latino che Belo stilò sotto il pontificato di Carafa, sottolineando che si tratta di meno di un quarto del volume complessivo e che nei dodici anni seguenti il fiscale avrebbe continuato ad affrontare materie canonistico-teologiche con un ritmo analogo, se non più intenso (sebbene i testi risalenti al papato di Pio V diventino più brevi). I dubbi procedurali riguardavano soprattutto la tortura e le testimonianze, ma anche altre materie come la purgazione canonica, l'abiura<sup>38</sup>, la sepoltura di eretici<sup>39</sup>, la scomunica<sup>40</sup> e la condanna capitale<sup>41</sup>. Un nodo rilevante fu poi quello del rapporto tra i vescovi e gli inquisitori, dato che i cardinali del Sant'Uffizio, guidati da Carafa, tesero – come è noto – a ridimensionare e a subordinare le prerogative del foro ecclesiastico tradizionale alla Congregazione e ai suoi giudici e commissari. E infatti, tra i primi consulti stilati da Belo uno tratta del potere di inquisitori e vescovi di impartire l'abiura gli uni senza gli altri, per interpretare il canone *Multorum querela* del concilio di Vienne alla luce di un caso particolare. L'abiura, scrisse Belo, non è una condanna a morte e il papa «per specialem commissionem» può affidare una causa per eresia a chi vuole: a quel punto «in ea non poterit se intromittere neque episcopus neque inquisitor generalis, quia

---

documento (ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 [copia], p. 440, 19 agosto 1557), il caso è quello di un «dominus Basilius» [Zanchi?].

<sup>37</sup> Vedi in proposito almeno *Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde: la Curie Romaine et les 'Dubia circa Sacramenta'*, eds. Paolo BROGGIO, Charlotte de CASTELNAU-L'ESTOILE, Giovanni PIZZORUSSO, *Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée*, 121-1, 2009 (numero speciale).

<sup>38</sup> Vedi *supra*, nota 28.

<sup>39</sup> *Responsa*, ff. 257r-258v. Belo si chiede se si possono riesumare i corpi di persone che si scoprono eretiche *post-mortem* sepolte da anni in una chiesa. Le leggi antiereticali lo permettono entro i cinque anni dal decesso, scrive, a patto che si apra una causa e che i familiari possano difendere la fama e i beni dell'imputato. Tuttavia appare difficile distinguere le ossa dei defunti cattolici da quelle degli eretici, dopo un certo lasso di tempo. Meglio che sia Dio a discernere il grano e la zizzania, continuando a vietare il seppellimento in terra sacra di eretici scoperti in vita. Il consulto risale agli anni di Pio IV.

<sup>40</sup> *Responsa*, ff. 50v-53v (Belo scrive che non presentarsi dopo un anno per l'assoluzione dalla censura non è indizio di eresia nel caso di una scomunica per debiti); ff. 418v-421r (anni di Pio V): Belo si pronuncia a proposito di un uomo defunto a Milano presso la cui casa erano stati trovati libri di eretici. Non occorre riesumarlo perché prima di morire si è confessato e ha preso l'eucaristia. Del resto, osserva il fiscale, ogni sacerdote in punto di morte può assolvere dalla scomunica, anche da quella *lata sententia* per detenzione di libri infetti.

<sup>41</sup> *Responsa*, ff. 252r-253r. Negli anni di Pio IV, rispondendo a un dubbio, Belo ribadì che ardere il corpo di un condannato senza prima ucciderlo era lecito: l'indulgenza di togliere la vita prima del rogo era una grazia.

committendo apposuit manum et videtur causam ad se advocasse»<sup>42</sup>. Un modo per dire che il ricorso di Paolo IV a propri fiduciari nella lotta all'eresia, scavalcando la giurisdizione ordinaria della Chiesa, e persino i titoli degli inquisitori locali, era legittimo. Belo, del resto, si pronunciò anche su un prelado negligente nella lotta all'eresia che doveva essere torturato (potrebbe trattarsi del vescovo di Limassol Andrea Centanni)<sup>43</sup>. Quanto alla materia dei libri, prima dell'emanazione dell'Indice di Carafa osservò che le opere di un eretico, anche se non eretiche, dovevano ritenersi infette o almeno sospette<sup>44</sup>.

Belo intervenne anche nel campo dei rapporti con il potere secolare quando si pronunciò in materia di confisca dei beni. Duro e inflessibile, il giurista sostenne la liceità di graziare «de sola misericordia» i beni dei *reincorporati* (i relapsi rilasciati al braccio secolare dopo avere ricevuto i sacramenti), prestando però attenzione ai rimorsi finti. La procedura di spoliazione, per il resto, doveva ricalcare da vicino quella spagnola. Negli anni di Pio IV Belo avrebbe anche legittimato la facoltà per il fisco *ecclesiastico* di procedere ai sequestri prima della sentenza, visto che si trattava di applicare una pena che colpiva l'eretico *ipso iure*, nel momento in cui si compiva il delitto, e che la pubblica fama del crimine, in molti casi, rendeva superflua una dichiarazione di condanna. Il giurista comunque specificò che al fisco civile – anche spagnolo – non era lecito agire così, poiché in caso di confisca dei beni, prima che la polizia secolare potesse procedere a spogliare un eretico inquisito, si rendeva obbligatoria una sentenza ecclesiastica. E negli anni di Paolo IV fu il primo a citare alcune *extravagantes* manoscritte (pubblicate più tardi da Francisco Peña) per stabilire quale fosse la prassi di spartizione dei beni in Italia. Belo di fatto sostenne la tesi che i beni confiscati agli eretici dovessero spettare integralmente al fisco ecclesiastico, e non più essere spartiti con i principi e i magistrati secolari<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> *Responsa*, ff. 12r-20r. Cfr. Agostino BORRAMEO, «Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento», in *Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea*, 29-30, 1977-1978, pp. 219-276; Adriano PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996; Elena BONORA, *Giudicare i vescovi*. Vedi anche ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), 21 maggio 1556, p. 341: Belo pronuncia il voto secondo cui ordinario e inquisitore possono da soli ricevere le abiure dei *comparentes*.

<sup>43</sup> *Responsa*, ff. 53v-56r. Vedi anche ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 417, 6 maggio 1557. Su Centanni cfr. Andrea DEL COL, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia, 1557-1559*, Trieste-Montebelluna, EUT-Circolo Culturale Menocchio, 1998, pp. CLXIV-CLXV. Un secondo caso di vescovo 'negligente' negli anni di Pio V, *Responsa*, ff. 445v-448v.

<sup>44</sup> *Responsa*, ff. 23v-26v, «an reprobato auctore propter haeresim censeantur reprobata et debeant reprobari omnia eius opera tam haereticalia quam non haereticalia». A fare problema era il caso di opere di eretici che non contengano eresie, tanto più che non si condannano gli autori pagani e che «licitum ab illicito et aequum ab iniquo separari potest». Tuttavia Belo si pronuncia per la condanna integrale perché nulla di buono può venire da una persona infetta in materia di fede. Del resto, si chiede, che motivo c'è di cercare la verità in autori sospetti quando essa risiede nella Chiesa romana?

<sup>45</sup> *Responsa*, ff. 41v-50v, 169v-174v, 303v-305r, 537v, 538r. Più perentorio un altro documento, ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), 4 novembre 1557, p. 460: «Petrus Belus est in voto quod bona haeticorum confiscata applicantur universali Ecclesiae». Cfr. Vincenzo Lavenia, *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, stati italiani, economia del Sant'Uffizio*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 47-94, in part. p. 52. Vedi anche *Responsa*, ff. 456r-457v, «casus mirabilis» di un padre che a Casale accusa falsamente un figlio di eresia spinto dalla seconda moglie. La comunità vuole confiscargli i beni: non si tratta di un caso di eresia, scrive Belo, e dunque l'Inquisizione non ne rivendicherà la terza parte (anni di Pio V). E ancora *Responsa*, ff. 488r-489v, caso di un inquisito che dopo la confessione si impicca. I beni devono essere confiscati e il cadavere consegnato al braccio secolare perché sia bruciato: l'Inquisizione lo fa anche *post*

Una materia scottante fu il nodo dei sacramenti da amministrare agli imputati e ai condannati per eresia, perché l'uso di concederli a coloro che si pentivano dopo l'apertura o la chiusura del processo, fossero relapsi e meno, fu vietato in Spagna ma praticato e legittimato dall'Inquisizione romana anche negli anni del feroce papato di Paolo IV. Un decreto del 12 marzo 1556, per esempio, concesse quella grazia ai carcerati tenuti nelle prigioni di Roma, purché in pericolo di vita e confessi: «possunt confiteri et absolvi in foro conscientiae et sumere sanctissimum eucharistiae sacramentum»<sup>46</sup>. Una seconda versione del testo non parla del pericolo di vita e precisa che l'elargizione dell'ostia deve avvenire «secrete»<sup>47</sup>. Alla seduta in cui fu emanato il provvedimento era presente Belo. Più tardi, in uno dei consulti degli anni di Pio IV, il giurista avrebbe trattato della concessione dei sacramenti ai carcerati rispondendo che dare l'ostia a un eretico notorio non era possibile: «non est bonum [...] panem filiorum dare canibus». Diverso il caso di uno sponte comparente o di un inquisito *leviter suspectus*: in quelle circostanze concedere l'eucarestia era lecito. Nel rischio che il corpo di Cristo venisse dato a un 'cane', potevano aggiungersi parole di riserva («si digne accipis proficiat ad salutem animae et corporis, si indigne iudicet Deus inter te et me»). Per il resto, tutelare la Chiesa da eccessi di misericordia, e il sacramento dal disprezzo, non era sempre possibile. E Cristo stesso, nell'Ultima Cena, si era offerto per il traditore Giuda<sup>48</sup>. Il parere più significativo tuttavia precede quello citato e risale al 1555 o al 1556. In quegli anni la Congregazione si pronunciò su un dubbio sottoposto dall'inquisitore di Parma, alle prese con un relapso che si era pentito al momento del rogo. Al giudice che si domandava se graziargli la vita, e se «ex misericordia potest recipi ut haereticus poenitens et perpetuo immurari», Belo rispose che la sentenza contro un relapso non poteva revocarsi. La misericordia di cui parlavano i canoni si limitava «quoad forum penitentiale et animae, videlicet quod non sint eis deneganda [...] sacramenta si illa humiliter petant». Bastava concedere i sacramenti nel rispetto delle decretali e un lasso di tempo di tempo «ut possit lucrari eius anima, non autem quod evadat poenam ignis». I molti giorni prescritti nel manuale di Nicolau Eymerich non erano una regola: la dilazione del rogo avveniva «ex speciali gratia et indulgentia Papae». L'inquisitore, o chi per lui, non aveva nemmeno l'obbligo di ammonire il reo in modo incessante: «sufficit – si legge – bina vel trina admonitio»<sup>49</sup>. L'urgenza di cancellare l'eresia mal si conciliava con le antiche pratiche di conforto; ma la regola di concedere ai condannati i sacramenti della confessione e dell'eucarestia doveva continuare ad avere vigore. Più controverso era il caso della messa. In un terzo parere senza data, ma più tardo, il giudizio di Belo fu netto: «Iuridicus videtur stilus Officij S. Inquisitionis a die quo hoc Sanctum Tribunal hic Romae fuit institutum, quod carcerati et inquisiti de crimine haereris non audiant missas, nec immisceant se in divinis pendente eorum processu, quia omnis haereticus [...] est ipso iure [...] excommunicatus». Il consulto, forse, venne rilasciato dopo il trasferimento a Roma della lunga causa contro Bartolomé de Carranza<sup>50</sup>.

---

*mortem*. Il 4 luglio 1567, si legge, Pio V fece emettere in proposito un decreto solenne rogato dal notaio del Sant'Uffizio.

<sup>46</sup> Il provvedimento è riportato in Ludwig von PASTOR, *Allgemeine Dekrete der Römischen Inquisition aus den Jahren 1555-1597*, Freiburg im Breisgrau, Herder, 1912, p. 63.

<sup>47</sup> ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 84.

<sup>48</sup> *Responsa*, ff. 188r-190r.

<sup>49</sup> *Responsa*, ff. 7r-10v.

<sup>50</sup> *Responsa*, ff. 364r-365v. Più in generale rimando a Vincenzo LAVENIA, "Ipse Christus innocentissimus. Inquisizione, eretici condannati e sacramenti", in *Mélanges de l'École Française de*

Ma il dato più significativo che emerge dai consulti di Belo, come accennavo, è il fatto che la Congregazione già dagli esordi si occupò di dubbi sacramentali riguardanti la Chiesa, non solo in Europa. Si pensi per esempio ai pareri che il fiscale (un giurista!) emise sui rinnegati nell'enclave cristiana di Pera, sotto l'impero ottomano, che chiedevano il conforto della confessione e dell'ostia, e sui sacerdoti in cattività in terra islamica<sup>51</sup>; oppure al consulto dedicato al problema della comunione impartita troppo precocemente ai bambini in alcune comunità<sup>52</sup>, o ancora alle molte questioni riguardanti il matrimonio: delle nozze tra cattolici ed eretici<sup>53</sup> a un dubbio che fu sottoposto ai cardinali inquisitori alla riapertura del concilio tridentino, prima dell'emanazione del decreto *Tametsi*, il 5 ottobre 1563, per capire se invalidare una volta per tutte i matrimoni clandestini («an Summus Pontifex potest irritari matrimonia clandestina» e, «si potest, an expediat illa irritare»). Belo puntualizzò che si poteva farlo perché le regole del matrimonio, un *officium humanum* che richiedeva la pubblicità e il consenso dei genitori, non erano dettate dalle leggi divine. Tanto più se ciò serviva a schivare conflitti e a evitare scandali, frodi e seduzioni in età precoce. Del resto, proibire la clandestinità avrebbe impedito molti episodi di adulterio e la falsa promessa di alcuni uomini che negavano di avere contratto matrimonio dopo avere deflorato una

---

Rome. *Italie et Méditerranée*, 121-1, 2009, pp. 155-172; Adriano PROSPERI, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana XIV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013.

<sup>51</sup> *Responsa*, ff. 227r-231r (sotto Pio IV): «An in civitate infidelium subdita sive in civitate Perae liceat sacerdotibus peccata audire in confessione et sacramentum eucharistiae praebere his qui vel seducti vel quoquomodo coacti propter maetum Turcarum a fide apostatarunt eo tamen animo ad Christicolarum regiones fugam arripiendi, quamprimum eis occasio orta fuerit». Si tratta di una materia che spetta in misura maggiore ai teologi, si schermisce Belo. Poiché si tratta di apostati l'abiura è necessaria; ma rispettarla appare quasi impossibile «si quotidie sunt captivi in manibus et dominio infidelium». Alcuni teologi pensano che negare la fede sotto il peso di costrizioni e tormenti non sia eresia. Si può però ammettere una distinzione e dire che *in foro poli* non si tratta di eresia. Ma nel foro giudiziario «Ecclesia non iudicat nisi de exterioribus». Il secondo dubbio riguarda i sacerdoti in catene, se «possint in sacello eis concesso, ubi nihil abest necessarium sacro cultui, sacra facere et ceteris christianis [...] sacramenta ministrare». Sì, dice Belo, citando il cardinale Gaetano, a patto che non abbiano simulato l'adesione all'islam. Bisogna comunque avere indulgenza perché si tratta di circostanze in cui manifestare la fede è difficile. Un caso particolare che la Congregazione affrontò negli anni di Pio IV è quello di Macario, preteso arcivescovo macedone apostata per l'islam che, scappato da Salonicco, fu riconciliato a Roma, ff. 182v-183v; più tardi si scoprì che dopo il perdono teneva le dottrine degli 'scismatici' asserendo di essere stato ordinato dal patriarca ortodosso di Costantinopoli, 272v-273v. Il problema era se considerarlo eretico, questione di non facile soluzione. Rimando a Vincenzo LAVENIA, «*Quasi haereticus*. Lo scisma nelle riflessioni degli inquisitori dell'età moderna», in *Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée*, 126-2, 2014, pp. 1-20.

<sup>52</sup> *Responsa*, ff. 253v-256v (sempre sotto Pio IV): «An papa possit tolerare consuetudinem certorum locorum, quae est quod pueris cuiuscunque aetatis datur sanctissima Eucharistia». Belo scrive che si potrebbe consentire quell'abitudine anche per chi abbia meno di sette anni: basta che il bambino si pente delle sue colpe e riceva il sacramento con la reverenza possibile alla sua età. Inoltre, scrive, occorre rispettare la prassi dei luoghi, come accade con altre materie rituali e sacramentali. Tuttavia l'eucaristia non è il battesimo, necessario alla salvezza, e dunque il comportamento appare da censurare.

<sup>53</sup> *Responsa*, ff. 259r-265r. «Clari iuris est quod si unus ex coniugibus fidelibus etiam per verba de praesenti labatur in haeresim vel in gentilitatis errorem quod nihilominus matrimonium subsistit». Si può ammettere comunque la separazione a patto che non seguano altre nozze. Ciò vale anche per il matrimonio per *verba de praesenti* con consumazione carnale. La materia, scrive, spetta ai canonisti, non ai teologi, e la Chiesa può comunque sciogliere il legame. Meglio tuttavia che non lo faccia e che si attenda con speranza la conversione del coniuge. Il consulto data al 14 novembre 1561 e riguarda il caso di un matrimonio per *verba de praesenti* tra un nobile e una donna fuggita a Ginevra. Da qui la richiesta di dispensa per potersi risposare. Pio IV aveva rimesso la faccenda al Sant'Uffizio. Interessante anche il caso di un luterano che diventa cattolico e si fa sacerdote, mentre la donna si risposa con un altro, ff. 352v-354v.

giovane. Si obiettava, osservò Belo, che così si sarebbe violata la «libertas matrimonij», ma «in matrimoniis non tam libertas quam honestas requiritur». Come riporta il volume, durante la discussione, svoltasi in presenza del papa, del cardinale di Lorena e dei rappresentanti della Francia, al suo voto si dichiarò contrario il consultore dei frati minori conventuali (Felice Peretti?), mentre a Trento le divisioni si palesavano con altrettanta forza. Ma come sappiamo il testo del decreto, alla fine, avrebbe chiuso gli spazi per le nozze clandestine. Nella prassi si sarebbe affermata una posizione assai più sfumata, grazie anche all'elaborazione di teologi e casuisti; e tuttavia Belo aveva ragione di rivendicare che, in fondo, avevano finito per imporsi la linea dei canonisti e la sua propria<sup>54</sup>.

Colpisce, analizzando i consulti di Belo, anche la precoce attenzione del Sant'Uffizio per i casi di pretesa santità e di abuso delle devozioni. In particolare, la Congregazione si pronunciò su un episodio di presunto miracolo verificatosi a Morrovalle, vicino a Macerata, nella Marca Anconetana, dove negli anni di Pio IV un'ostia consacrata era scampata a un incendio e si era gridato al prodigio. Da cinque mesi la particola era conservata e venerata ma il 13 aprile 1560 Belo votò perché la scelta fosse censurata: l'eucarestia era fatta per essere consumata entro una settimana dalla consacrazione (salvo conservarla per gli infermi). Anche a Torino si era verificato un caso analogo, ma l'ostia era stata consumata. «Esset enim – scrisse – tentare Deum expectare miraculum de miraculo si vellemus illam conservare». La Congregazione fu quasi unanime nell'accettare il parere<sup>55</sup>. Qualche anno dopo il fiscale emise due consulti circa una donna di Camerino (sempre nello Stato pontificio) che si era procurata una ferita al lato sinistro del petto e sulle piante delle mani e dei piedi, strofinate con violenza, facendosi passare per stigmatizzata. I fedeli avevano preso a venerarla e il governatore delle città si era rivolto alla Congregazione chiedendo come punirla: Belo doveva pronunciarsi senza potere attingere ad alcun precedente discusso dai cardinali inquisitori. Se si castigavano i mendicanti che fingevano di avere orride piaghe per estorcere le elemosine, scrisse, a maggior parte si doveva farlo con chi abusava della credulità del popolo dei fedeli. Già dai tempi di Innocenzo III, ricordò, la Chiesa disponeva che nessuno potesse esporre delle reliquie senza l'autorizzazione della gerarchia ecclesiastica. A volte, certo, una finzione poteva tornare utile per preservare la pietà; ma il caso di Camerino meritava una severa punizione perché la donna aveva usurpato le insegne di Cristo commettendo lesa maestà. Si trattava dunque di un'eretica? Belo stilò il suo avviso prima che la Congregazione elaborasse una linea d'intervento sulla materia, sicché la risposta fu negativa, «quia non dixit neque fecit aliquid contra articulos fidei»; tuttavia era convinto che si doveva punirla, e con lei il sacerdote, ormai defunto, che avrebbe abusato di lei tra le mura della chiesa in cui aveva montato l'episodio facendola apparire in pubblico a lume di candela. Si doveva forse disseppellirlo credendo alla confessione della donna? Belo osservò che non pareva opportuno perché la chiesa era ormai profanata e si sarebbe dato scandalo ai fedeli. Sul caso intervenne anche il figlio Lorenzo, allora auditore del cardinale legato al concilio di Trento (Girolamo Seripando?). La donna, secondo il più giovane Belo, era incorsa in un grave crimine di sacrilegio per il quale la condanna al carcere e alla fustigazione

<sup>54</sup> *Responsa*, ff. 317r-323r, 323r-v. Cfr. ACDF, *S.O., Decreta*, 1563-1565, ff. 49v-50r. Su questa materia, per brevità, rimando a *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XI al XVIII secolo*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI e Diego QUAGLIONI, Bologna, Il Mulino, 2001; Daniela LOMBARDI, *Storia del matrimonio dal medioevo a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 38-42.

<sup>55</sup> *Responsa*, ff. 163r-164v.

pareva la più giusta. «*Simulatio qua populus in religione decipitur delictum est plusquam grave*»: si trattava infatti di «*nephanda ypocrisis*», tanto più che il privilegio delle stimmate era stato solo di Francesco d'Assisi. «*Oportet multo magis eum sacrilegum censerì qui sanctitatem usurpat quoniam sancta sacris praestantiora sunt*». Per di più l'impostura aveva ingannato l'«*imperitum vulgus*». Se si permetteva di mentire in materia di sacro quale autorità sarebbe rimasta alla religione? La fine di Girolamo Savonarola, che fingeva di parlare con Dio, dimostrava che l'accusa di eresia era possibile, e in ogni caso utile per scoraggiare il ripetersi di episodi del genere. Come rivela un appunto finale, la donna venne immurata in un monastero, ma non fu fustigata perché era incinta<sup>56</sup>.

Vi era poi il vasto campo del controllo delle comunità ebraiche. Già con il pontificato di Giulio III Belo, ispirato dall'ebreo convertito Andrea Del Monte, che avrebbe collaborato a lungo con il Sant'Uffizio, stilò un lungo consulto per appoggiare le disposizioni contro il Talmud emanate il 9 settembre del 1553, che portarono a decine di roghi in tutta la Penisola italiana<sup>57</sup>. E più tardi, allontanandosi in parte dalle posizioni del maestro Parisio e allineandosi a quelle di Carafa e di tutto il Sant'Uffizio, si sarebbe pronunciato in materia di marrani<sup>58</sup>, di battesimi *invitis parentibus*<sup>59</sup>, di giudaizzanti napoletani<sup>60</sup>, di contatti tra ebrei e cristiani, abbracciando una linea intransigente che non ammetteva sconti<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> *Responsa*, ff. 231r-235r, 235v-237v, 237v-241v.

<sup>57</sup> *Responsa*, ff. 2v-4r. «Papa potest punire iudeos peccantes contra legem naturae, et similiter peccantes contra legem Moysi». La richiesta di rimandare la proibizione, avanzata dalla comunità romana, doveva essere respinta perché si trattava di un testo che gli stessi rabbini di Gerusalemme, al tempo della fuga di Gesù in Egitto, avevano cercato di proibire e che i caraiti rifiutavano di usare. Su questo tema mi limito a rinviare a Fausto PARENTE, «La Chiesa e il Talmud. L'atteggiamento della Chiesa e del mondo cristiano nei confronti del Talmud e degli altri scritti rabbinici con particolare riguardo all'Italia tra XV e XVI secolo», in *Storia d'Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia. Dall'alto medioevo all'epoca dei ghetti*, a cura di Corrado VIVANTI, Torino, Einaudi, 1996, pp. 521-643.

<sup>58</sup> *Responsa*, ff. 28v-30v, sul caso di Iacob Cohen che, nonostante la provenienza portoghese e una prolungata tortura, ha negato di essere battezzato sostenendo di essere stato circonciso a Salonico. Belo adotta una linea cauta, in sintonia con le posizioni del defunto cardinale Parisio, «*praeceptorem meum*». Vedi *supra*.

<sup>59</sup> *Responsa*, ff. 241v-244r (anni di Pio IV). Caso di una bambina di quattro anni, rapita mentre con la madre si recava a un collegio dei neofiti di Roma. Belo ricorda le posizioni di Tommaso d'Aquino e di Parisio, ma anche quelle dei frati minori, favorevoli al battesimo, e fa riferimento alla dottrina della *servitus* degli ebrei, che permetterebbe ai principi di disporre dei loro beni ma anche di battezzarli. Il consulto era ambiguo e un appunto precisa che la bimba fu restituita ai genitori senza innovare la prassi vigente a Roma. Vedi anche ff. 382v-384v: una bambina ebrea laziale era stata battezzata per gioco con l'acqua, a un lavatoio, da una cristiana. In questo caso Belo si pronunciò per l'invalidità del battesimo, stante la *factio*. Vedi anche 97r, sul caso di un ebreo che si era finto cristiano per essere accolto in una casa di cattolici. Secondo Belo, non aveva avuto alcun desiderio ardente di battezzarsi e doveva essere punito duramente.

<sup>60</sup> *Responsa*, ff. 528v-533r. Sul caso a cui si riferisce il consulto vedi Pierroberto SCARAMELLA, *La campagna contro i giudaizzanti nel Regno di Napoli (1569-1582): antecedenti e risvolti di un'azione inquisitoriale*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 357-373.

<sup>61</sup> *Responsa*, ff. 27r-28r, su un ebreo che ha conosciuto carnalmente una donna cristiana. Si trattava di un recidivo, che per di più aveva dissimulato la propria condizione vestendosi da cristiano. Belo ne propone l'impiccagione. Ma vedi anche ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), 11 giugno 1556, p. 347, «*An testes hebrei faciant fidem contra christianum*». Belo rispose che gli ebrei si potevano ammettere, «*sed cum tormentis substineant dictum eorum*».

## Negli anni di Carafa: un tribunale totale.

Fino all'apertura dell'Archivio centrale del Sant'Uffizio romano si è insistito sulla distinzione tra due supposti 'momenti' dell'Inquisizione papale: quello della lotta all'eresia vera e propria (fino alla morte di Pio V) e quello in cui il tribunale di fede si sarebbe trasformato in un'agenzia per la disciplina religiosa e morale dei fedeli e del clero. La stessa tesi interpretativa è stata avanzata anche per il Sant'Uffizio spagnolo, che dopo la morte di Valdés non si sarebbe occupato più in modo prevalente di *conversos*. C'è senz'altro molto di vero in questa lettura; ma se si guarda ai consulti di Belo si scopre che il percorso fu più complesso e che le materie affrontate dalla Congregazione furono assai intrecciate sin dai primi anni di attività del tribunale, tanto più che Carafa pretese di fare della sua creatura giudiziaria un tribunale totale per la riforma e per la repressione di ogni comportamento deviante, anzitutto all'interno del corpo ecclesiastico; un corpo che si doveva preservare dalla simonia, dal concubinaggio, dall'immoralità, anche con l'apertura di processi per eresia rimessi all'Inquisizione<sup>62</sup>, e da coloro che come laici falsificavano l'autorità della gerarchia, come un Pietro Spina reo di avere manipolato le lettere di un cardinale. Belo propose una pena diversa dalla condanna a morte; tuttavia, si legge nei *Responsa*, Paolo IV non fu dello stesso parere ed estese gli effetti della bolla *contra falsificantes* a un caso che non riguardava un documento papale, rilasciando l'uomo al braccio secolare<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Cfr. in proposito il decreto riportato da Pastor, *Allgemeine*, p. 22 (22 ottobre 1557: alla Penitenzieria fu revocato ogni potere di assoluzione in materia di simonia). Vedi ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), 11 giugno 1556, p. 394, e *Responsa*, ff. 37v-39v: un penitenziere, il servita Girolamo, abituale concubino, ha passato la notte con una donna e la mattina dopo ha celebrato messa senza confessarsi. Si deve giudicarlo sospetto di grave eresia? Belo scrive che in apparenza non ha agito con intenzione di mettere in dubbio la sacralità della messa ma per ovviare alla mancanza di altri celebranti. La giustificazione sarebbe valida a patto che non abbia suscitato scandalo e abbia avuto sentimenti di contrizione. Ma non pare il caso, perché l'uomo dopo ha continuato a vivere da concubino. Belo si rimette ai teologi («ne videar ponere falcem in alienam messem») ma non resiste alla tentazione di citare Dante: «Assolver non si po chi non si pente/ il pentir e 'l voler non stanno insieme / per la contraddittion che no'l consente» (*Inf.* XXVII,117). Vedi anche 39v-41r (su un monaco Ercolano che Belo non ritiene eretico); 79v-82r (su un Pietro Santi simoniac); 82r-83r (su un sacerdote che aveva contratto matrimonio: «Sanctissimus Dominus Noster Paulus III ita decrevit super hoc[:] quicumque monachus professus vel clericus [...] uxorem duxerit de facto publice vel palam, quod sit suspectus de haeresi imo suspectissimus, et quod propterea talis cognitio spectet ad officium Inquisitionis» «Et Sanctitas sua dixit quod ita statuit propter multas haereses quae nunc vigent reprobantes celibatum et vota castitatis»); 115r-116r (su un prete portoghese di nome Giorgio accusato di aver contratto matrimonio e proferito parole di troppo: «qua non si parla d'altro che di Christo»); 118v-120r (su un simoniac per cui Belo propone la fustigazione); 120r-v (parere in cui Belo si allinea a Carafa e cita il canonista Felino Sandei: «simonia dicitur esse haeresis»); 127r-130v; 159r-162v. Quest'ultimo è un affare discusso nei primi mesi del papato di Pio IV e riguardante un'area geografica in cui tutti i preti vivono da concubini. «Arbitror – scrisse Belo dopo la morte del severo Carafa – potius esse tolerandum huiusmodi sacerdotes quam quod una provincia privetur divinis officiis». I sacramenti conforteranno i fedeli e la tolleranza non sarà interpretata come un'approvazione della Chiesa, come accade con i postriboli che restano aperti nelle città cristiane. «Iste casus fuit discussus die 27 Augusti 1560 [...] et ex septem theologis tres tenuerunt meam sententiam». Cfr. ACDF, *S.O., Decreta*, 1559-1563, f. 67r-v.

<sup>63</sup> *Responsa*, ff. 30v-33v. Vedi anche ff. 33v-36v: un chierico di nome Giacomo falsifica le indulgenze di Santa Lucia, viene catturato a Napoli e dichiara di non sapere della bolla di Paolo IV *contra falsificantes*, pur cambiando nome e spacciandosi per sacerdote, conte e visconte in varie parti d'Italia, dove ha impartito i sacramenti. Belo propone di impiccarlo come infame.

Come si evince anche dagli interventi di Belo, Carafa impiegò il tribunale per stroncare la scrittura di pasquinate<sup>64</sup> ed estese le competenze inquisitoriali su materie come il sacrilegio<sup>65</sup>, la bestemmia<sup>66</sup> e i sortilegi semplici<sup>67</sup>. Quanto ai racconti di volo notturno e alle accuse di sabba, a proposito di un caso affrontato dal tribunale diocesano bolognese nel 1559 (che si concluse comunque con quattro condanne a morte contro donne non relapse e per di più pentite), la posizione dei cardinali della Congregazione, con quella di Belo in particolare, si rivelò scettica assai prima che Giulio Antonio Santoro imponesse una svolta nei processi per stregoneria diabolica alla fine del XVI secolo. In anni di incertezza giuridica testimoniata dalla pagine del *De agnoscendis assertionibus Catholicis* dell'inquisitore spagnolo Arnau Albert (1554), il fiscale – forse a conoscenza del fatto che a quella data in Spagna l'Inquisizione avevano già emanato le prime istruzioni in materia di maleficio e sabba – stilò un consulto che, pur con molte ambiguità, apre uno squarcio sul cauto scetticismo manifestato dai cardinali e dai membri della Congregazione romana del Sant'Uffizio circa la realtà delle accuse di sabba: uno scetticismo che si fondava sul commento del cardinale Gaetano alla *Summa* di Tommaso, dove De Vio, all'inizio del Cinquecento, si era dichiarato perplesso circa il

---

<sup>64</sup> *Responsa*, ff. 95r-97r, Belo si chiede con che pena colpire un sacerdote «qui scripsit et penes se habuit multos pasquillos sive libellos detrahentes Religioni et [...] cardinalibus, in quibus quamplura extant haereticalia». Ma risponde cautamente che si tratta di libelli infamanti, più che di testi ereticali, «quoniam sunt nonnulli, qui quandoquidem male loquuntur de fide, non tamen sunt haeretici», e che scrivono non sul serio, «sed potius ex ira vel ludi causa» Propone comunque di fustigare il reo, ammettendo che il tribunale si occupi di materie non strettamente ereticali comminando pene proprie del foro secolare o diocesano. Cfr. ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 485 (23 dicembre 1557).

<sup>65</sup> *Responsa*, ff. 21v-23v, «de male tractantibus imagines et statuas D.N. Jesu Christi ac Beatae Mariae Virginis ac aliorum sanctorum». Si tratta di un caso in cui l'imputato, preso dall'ira per avere perduto denaro da una sacca, aveva gettato un'immagine di santa Caterina «in terram urticis et spinis» credendo si trattasse della Vergine. Di norma, scrive Belo, si ritiene un delitto del genere «crimen sacrilegij et etiam crimen lesae maiestatis, quorum crimum pena est ultimum supplicium». Ma l'uomo meritava forse attenuante. Vedi anche ff. 36v-37v: storia di un giovane che su una particola non consacrata ha scritto con il dito intriso di sangue la formula di consacrazione e poi ha fatto celebrare da un sacerdote ignorante alcune messe, con l'ostia nascosta sotto l'altare allo scopo di praticare un sortilegio *ad amorem* senza invocare il diavolo. Non si tratta di eresia, ma l'uomo deve essere condannato alla frusta e alla galera. Altro caso di sacrilegio nel 1558: ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 513 (30 giugno). E ancora ff. 108r-111v: altro caso di sortilegio che negli anni di Pio IV vede coinvolto un vescovo e un tale Bernardo reo di avere conculcato la croce sputandoci sopra e macchiandosi di sacrilegio. Belo, proponendo pene durissime, evoca il fatto di avere mandato al rogo un reo di maleficio «dum essem Decanus et Auditor Rotae D. Gubernatoris Urbis» per conto del Sant'Uffizio. E ff. 144r-v: un uomo aveva levato i pugni contro un'immagine sacra senza però colpirla.

<sup>66</sup> *Responsa*, ff. 112r-113r, altro caso di un imputato che «elevavit manum admenando cum pugione denudato contra imaginem Salvatoris nostri et Beatae Virginis Mariae». Il consulto rivela che il confine tra sacrilegio e bestemmia era molto sottile. Belo inoltre si interrogò sulla distinzione tra bestemmia ereticale e non, riferendosi ai decreti del concilio Laterano V e scrivendo: «Presuppono insuper duplicem esse blasphemiam, unam videlicet quae fit verbo dicendo verba iniuriosa contra Deum, Beatam Virginem et Sanctos; alteram quae fit ipso facto, quando percutitur vel laceratur imago vel statua Dei, vel Beatae Mariae Virginis aut Sanctorum». Come per la sodomia, si trattava di delitto gravissimo che attirava «fames, bella, terremotus, et pestilentiae». A Belo, già dai tempi di Giulio III, era stato affidato il compito di istruire i casi di bestemmia, più adatti a un giurista secolare, ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 253, 9 febbraio 1554; p. 285, 10 luglio 1555. Altro caso di bestemmia o proposizione ereticale a p. 508 (2 giugno 1558).

<sup>67</sup> Un caso che incrocia ancora una volta il sacrilegio, ma anche la sodomia, è riportato in *Responsa*, f. 36r: «qua poena sit plectendus sacerdos, qui pariter consecravit duas hostias et illas secum portavit ut captaret amorem hominum, et illas ne [...] ad manus laycorum vel militum devenirent, in ignem proiecit quarum una fuit combusta, altera cecidit in cinerem igni». Belo propone di condannare il sacerdote a morte.



volò notturno narrato in sede processuale dalle donne accusate di stregoneria: «licet communis theologorum schola senserit esse veram et realem transvectionem quae fit de strigibus ad ludos nocturnos – scrisse Belo –, tamen verior videtur contraria opinio, quod per illusionem id captivatis mentibus a daemonibus representatur». Paolo IV non dovette essere dello stesso parere; ma il consulto non sorprende, se solo si pensa che il giurista Belo, cauto quando si trattava di mettere la falce nella messe aliena dei teologi, dimostrò nella raccolta dei *Responsa* di conoscere a fondo il *De lamiis* di Ponzinibio<sup>68</sup>.

Un terreno su cui la sintonia tra Belo e il pontefice teatino si dimostrò invece assoluta fu quello della repressione della sodomia maschile. Il fiscale dedicò almeno tre consulti alla materia<sup>69</sup>, nei pochi anni in cui Carafa aprì indagini che si estesero anche all'alto clero romano e la Congregazione tentò di assimilare il “vizio nefando” all'eresia come accadeva in Aragona e accadrà, poco più tardi, in Portogallo, con tanto di voto e di decreto. Ma Belo ha lasciato testimonianza anche di un caso sconcertante che riguardava una ragazza appena adolescente che il padre costringeva da anni a subire rapporti passivi *in vase indebito* (1558). Si doveva punirla come sodomita, «cum in tali aetate sit doli capax» (aveva più di dodici anni)? Tanto più che gli atti erano accaduti in modo incestuoso, con «coitus contra naturam humanae societatis»? La ragazza, scrisse Belo, non ha mai consentito di propria volontà ma solo sotto le minacce di morte e la violenza del padre, e lo testimoniavano gli altri familiari e i vicini, che commossi dai suoi pianti si erano rivolti al magistrato (probabilmente il governatore di Roma). Nelle donne la paura può scusare più che negli uomini, perché sono più fragili fisicamente e hanno pudore a denunciare. E anche se la ragazza aveva sopportato i soprusi per ben otto mesi («illa tandiu per octo menses passa est»), non si deve ritenerla colpevole. Si potrebbe infliggerle una multa, ma «est pauperissima, et nil habet in bonis». «Et si

<sup>68</sup> Vedi *Responsa*, f. 145r, dove come in altri luoghi Ponzinibio è citato espressamente. Il parere sulle streghe bolognesi ai ff. 136v-139r. Per il caso Guido DALL'OLIO, “Tribunali vescovili, Inquisizione romana e stregoneria. I processi bolognesi del 1559”, in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, a cura di Adriano PROSPERI *et al.*, Bulzoni, Roma, 2001, vol. 1, pp. 63-82. Ho analizzato a lungo l'importante consulto in Vincenzo LAVENIA, “*Anticamente di misto foro. Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*”, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, a cura di Giovanna PAOLIN Trieste, EUT, 2001, pp. 35-80. Per la svolta di Santoro vedi Giovanni Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1990. Per le posizioni spagnole William MONTER, *Frontiers of Heresy: the Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 261.

<sup>69</sup> *Responsa*, ff. 113r-114r: circa un Muzio che ha tentato Gabriele per un rapporto in cui il secondo doveva assumere un ruolo passivo; ff. 123v-125r: si tratta di un atto contro natura che si fatica a provare perché di solito quel tipo di crimine «clam committatur», giustificando come prova il detto di un solo testimone persino infame, «quia personae honestae talia non vident, nec in talibus se intromittunt». Vedi soprattutto ff. 125r-127r, in cui Belo si chiede se si debba agire in modo più mite contro un minore e se «iudex ecclesiasticus possit se de huiusmodi crimine intromittere». «Non est dubium – risponde – crimen sodomiticum esse crimen pessimum, et summum nephas», e dunque che non meriti attenuanti per l'età. Si tratta inoltre di un crimine di misto foro ma la Chiesa può in agire in questa materia «etiam contra infideles peccantes», visto che il delitto contro natura offende Dio. «Paulus PP. IIIIs fecit decretum quod elapso XIIIo anno in tali crimini nullius vita parcat». L'anno è il 1557: Pastor, *Allgemeine*, p. 23; ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), pp. 429, 432-433, primo e 8 luglio 1557 (i consultori non furono unanimi); p. 472 (2 dicembre). Ma come rivelano le fonti manoscritte, un voto sulla sodomia (su cui tornerà in altra sede) c'era già stato il 14 agosto 1555, quando Belo, ancora incerto, aveva preso tempo: ACDF, *S.O., Decreta*, 1548-1558 (copia), p. 291, «in modo decidendi daretur arbitrium Reverendissimis circa mitiorem poenam, sed in modo procedendi vult cogitare». Sull'atteggiamento dell'Inquisizione romana nei riguardi della sodomia, specie negli anni di Paolo IV, rimando a Vincenzo LAVENIA, *Un'eresia indicibile. Inquisizione e crimini contro natura in età moderna*, Bologna, Edb, 2015.

respondetur – concludere Belo – quod luat in corpore [...], respondetur quod satis luit per longum carcerem quem sustinuit quae per Iudices attendi debet»<sup>70</sup>. Insomma, anche un atto contro natura, agli occhi di Belo, meritava indulgenza se si trattava di un incesto subito. E tuttavia per la coscienza di oggi può risultare sorprendente che la Congregazione, limitandosi in modo formale alla sola sodomia passiva, non discusse di come punire il padre.

Per concludere, i *Responsa* di Belo confermano fino a che punto Carafa, poi Paolo IV, abbia impresso la sua impronta al tribunale della fede romano negli anni della fondazione e della prima attività. Pio IV, come appunta Belo, «non faciebat coram se Congregationem S. Inquisitionis ita continue sicut praelibatus Paulus III sed aliquando secundum urgentiam casuum»<sup>71</sup>. Insomma, un cambio di registrò fu subito avvertito, anche se sarebbe continuata la politica di difesa delle prerogative del tribunale<sup>72</sup>, con il tentativo di estenderne la giurisdizione nei domini spagnoli d'Italia<sup>73</sup>. I casi di indulgenza si moltiplicarono e lo stesso Belo sembra allinearsi alla politica più aperta di papa de' Medici.<sup>74</sup> Tuttavia con l'elezione a pontefice di Pio V la linea torna a essere

<sup>70</sup> *Responsa*, ff. 131r-133v.

<sup>71</sup> *Responsa*, f. 146r.

<sup>72</sup> *Responsa*, ff. 191r-193r, «De impediendo officium Inquisitionis». Si tratta del caso di un frate Andrea, per cui Belo si domanda «si quis offendit aliquem de familia Inquisitoris propter inimicitias quas habet cum eo, an dicat impedire officium». L'episodio aveva portato alla cacciata dell'inquisitore Felice Peretti da Venezia (1560), e dunque costituiva, agli occhi di Belo, un fatto grave che aveva impedito al tribunale di esercitare la propria giurisdizione. Si doveva applicare la bolla *In coena Domini* e punire il frate recludendolo in un convento con penitenze salutari.

<sup>73</sup> Sono noti i tentativi di trapiantare l'Inquisizione romana a Milano (dove la cosa riuscì) e a Napoli (dove fallì nel 1564). Ma vedi *Responsa*, f. 396r-v. Si tratta del caso di un marchese del Regno di Sicilia, che si era presentato riportando accuse false, era stato minacciato di imputazione per usura, si era presentato a Roma e si era scoperto eretico. Il tribunale del papa, scrive Belo, può indagare perché è competente anche per la Sicilia, essendo l'isola «de proprietate Ecclesiae».

<sup>74</sup> Vedi per esempio *Responsa*, ff. 149r-151r, caso di un relapso francese che è perdonato per il fatto di avere frequentato eretici mentre era condannato alla galera. Su Raniero Gualandi vedi ff. 329r-345v: trattandosi di uno sponte comparente, pur già indagato, Belo scrive che nel dubbio è meglio assolvere mille colpevoli che condannare un innocente, avviso che Carafa non avrebbe certo sottoscritto. In congregazione i pareri furono diversi, ma fu deciso di recluderlo a S. Pietro in Vincoli per sette anni con l'abitello, con riserva di moderare la pena. Per lo stesso caso sono riportati i pareri di quattro altri consultori. Vedi anche ff. 401r-402v: caso di un frate Giovanni, ex inquisito, per cui la Congregazione si chiede se possa diventare generale del suo Ordine. Pare, scrive Belo, che gli inquisitori possano mitigare i castighi ma non possano «poenas infamiae, sive infamiam iuris propter haeresim incursum tollere, seu super ea dispensare, et haereticos penitens ad famam et honores restituere, quia iste spectat solum ad principem, seu Papam». Ma ci sono fonti del diritto che dicono il contrario. Paolo IV aveva disposto che nessun fedele incappato nel sospetto di eresia potesse amministrare benefici e fungere da abate o da vescovo. Ma la materia, si legge, è controversa e il consulto non ha una posizione chiara. Sullo stesso caso ff. 409r-411v: Belo approva la linea disposta da Paolo IV nel concistoro del 24 dicembre 1558 per cui il cardinale Alessandrino, allora sommo inquisitore, può reintegrare chi vuole alla voce attiva e passiva. Potere di grazia che serve anche a spingere altri eretici a convertirsi, «quando vident alios hereticos ad Ecclesiam reversos tolerari et ad honores restitui». Un appunto rivela che Belo lesse il consulto il 16 agosto 1565 e che quasi tutta la Congregazione fu d'accordo con lui, tanto che Pio IV deliberò di conseguenza. E ancora ff. 200v-202r: caso di un conte Girolamo che non si confessa da anni e vive da concubino infamato da molti «conspiratores et inimici capitales». Un eretico, infatti, non è tale solo per aver mancato a un precetto ma per aver sentito male circa la dottrina; «sed iste non est talis, ergo non videtur haereticus». La materia comunque pertiene ai teologi perché concerne «fidem et puram conscientiam, et quae sunt de foro poli et de foro conscientiae». Certo, l'imputato ha proferito frasi anche contro l'elemosina alla Chiesa e i contro suffragi per i defunti, ma si è difeso sostenendo di parlare «de

rigidissima<sup>75</sup>, anche con gli inquisitori che sbagliano<sup>76</sup>; la furia di dannare gli eretici si estende persino alle loro case<sup>77</sup>, e Belo si adegua al nuovo corso. Del resto, subito dopo la morte di Paolo IV, poco prima che diventasse fiscale, gli fu chiesto riguardo a Morone se il collegio cardinalizio potesse scarcerarlo sede vacante. Il giurista sostenne di no, e il responso ci ricorda che in materia di eresia (l'eresia che contava, quella dei vertici della Chiesa) Belo fu sempre in sintonia con Carafa come lo sarebbe stato con Ghislieri<sup>78</sup>. Del resto, tra gli ultimi consulti stilati prima di spirare, ve n'è uno in cui commenta la parabola del grano e della zizzania per giustificare la condanna a morte degli eretici<sup>79</sup>. I *decreta* del Sant'Uffizio riportano per l'ultima volta il nome di Pietro Belo nella seduta del 28 agosto 1571. Dal 27 settembre di quell'anno, dopo la morte, avrebbe preso il posto di fiscale Anselmo Canuto<sup>80</sup>.

---

pauperibus et mendicis». Insomma, si può dirlo sospetto «largo modo», ma «non proprie», e sarebbe meglio chiudere il caso.

<sup>75</sup> Vedi *Responsa*, f. 421v: come si legge in un appunto del volume, Ghislieri, appena eletto nuovo papa, dispose che le decisioni della Congregazione fossero prese in sua presenza.

<sup>76</sup> *Responsa*, ff. 452v-453r. Belo si chiede se gli inquisitori e i commissari che si appropriano di denaro degli imputati in modo indebito debbano essere rimossi e castigati. La domanda, a cui risponde positivamente, sorge dal caso di un custode che aveva ricevuto soldi da alcuni prigionieri del tribunale. L'uomo viene fustigato e bandito dallo Stato pontificio.

<sup>77</sup> *Responsa*, ff. 487r-488r: «domus illorum in quibus fuerunt facta conventicula haereticorum, ac dictae et lectae haereses debent destrui». Anzi, scrive Belo, su quello spazio non si deve più edificare.

<sup>78</sup> Il nome di Belo comparve già nel *motu proprio* dell'11 giugno 1557 con cui Paolo IV istituì la commissione cardinalizia per dirigerne il processo, formata da Scipione Rebiba, Giovanni Reumano, Virgilio Rosario e Ghislieri; e ancora prima in un decreto del 3 giugno 1557, in cui come laico figurava a fianco del fiscale Attracino e di Giovan Battista Bizzoni. Vedi *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, nuova ed. a cura di Massimo FIRPO *et al.*, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2011-2015, vol. 1, pp. 400-401. Ma vedi soprattutto vol. 2, pp. 133-134: si pubblica il parere che Belo rilasciò nell'estate del 1559, prima del conclave chiamato a eleggere il nuovo papa («An collegium cardinalium possit sede vacante excarcerare cardinalem per praedefunctum pontificem carceratum», *Responsa*, ff. 153r-154r). Il giurista propende per l'idea che, sede vacante, i cardinali debbano limitarsi all'elezione del papa e non trattare di nulla che spetti alla giurisdizione pontificia. «Ad praedicta facit quia coetus cardinalium non potest restituere cardinalem privatum per papam», e neppure reintegrarlo nella fama.

<sup>79</sup> *Responsa*, ff. 533r-537r.

<sup>80</sup> ACDF, *S.O.*, *Decreta* 1571-1573, c. 26v; 5 ottobre: compare Canuto, c. 32r, arruolato il 27 settembre (vedi *St. St.* Q 4-ww).